

Q: È obbligatorio conservare le fatture elettroniche?

- A: Ai sensi del DMEF 17/6/2014, i documenti informatici devono essere conservati elettronicamente. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica (1/1/2019):
- tutti coloro che hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica hanno anche l'obbligo di conservarle digitalmente
 - tutti coloro che ricevono fatture elettroniche emesse da soggetti obbligati, sono a loro volta obbligati a conservarle digitalmente.

Q: Quali sono i termini della conservazione delle fatture elettroniche?

- A: Le fatture elettroniche devono essere conservate entro 3 mesi dai termini di presentazione della Dichiarazione Fiscale del periodo di imposta (abituamente il termine è il 30/09 dell'anno successivo).

Q: Il soggetto privato è tenuto alla conservazione digitale?

- A: Il soggetto privato è tenuto a conservare anche su supporto cartaceo i soli documenti utilizzati a fini fiscali (es.: detrazioni spese mediche su modelli dichiarativi) per il periodo previsto dalla normativa. Per gli altri documenti non è previsto l'obbligo di conservazione.

Q: La fattura elettronica inviata a SDI può essere stampata su carta e conservata?

- A: La fattura elettronica trasmessa al SDI va conservata obbligatoriamente in solo formato digitale secondo le disposizioni di cui al DMEF 23 gennaio 2004 (conservazione digitale di documenti fiscali) e DPCM 3 dicembre 2013 (regole tecniche sui sistemi di conservazione).

Una eventuale conservazione cartacea non ha valenza fiscale, può essere utilizzata come archiviazione operativa ad uso consultazione aziendale.

Q: Il registro IVA su cui sono annotate le fatture elettroniche deve essere conservato digitalmente?

- A: No, il registro IVA potrà essere conservato anche in cartaceo; sono le fatture emesse che dovranno essere conservate in modalità digitale.

Q: È obbligatorio conservare in solo formato elettronico le ricevute di consegna e le altre notifiche?

- A: La ricevuta di consegna è un documento informatico certamente rilevante dato che attesta il momento in cui la fattura elettronica è stata ricevuta (utile ai fini del computo degli interessi moratori per ritardato pagamento di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192), va rilevato che l'art. 2220 del C.C. si applica anche alle ricevute e notifiche che arrivano da SDI.

Le notifiche vengono riportate automaticamente come allegati al documento e quindi automaticamente vengono riportati in conservazione.

Q: L'Azienda che gestisce le fatture e la conservazione deve fare il manuale della conservazione?

A: Con il servizio di fatturazione elettronica di Enerj e' compresa la conservazione digitale a norma delle fatture e dei relativi esiti. Pertanto il cliente con la sottoscrizione del contratto di servizio adotta il Manuale della conservazione di Enerj.